

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 234 del 25/02/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**ISTANZA CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS. 26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLA DIPENDENTE P.L. – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - LOGOPEDISTA (Cat. D) - A TEMPO INDETERMINATO.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista l'istanza pervenuta in data 19.12.2018, prot. n. 60335/18 con la quale la dipendente, P.L. – Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista (cat. D) – tempo indeterminato, assegnata al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze – ha chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art 42 comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. per assistere il proprio marito convivente S.M. portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a decorrere dall'1.1.2019 e sino a tutto il 30.4.2019;

Richiamato l'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119;

Considerato che la situazione di gravità nei confronti di S.M. è stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 dalla competente Commissione Sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, della sordità, dell'handicap e della disabilità riunitasi in data 03/08/2017 senza previsione di successiva revisione, come da documentazione acquisita agli atti;

Verificato che la succitata dipendente ha diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92 e s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che la Sig.ra P.L., con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 art. 47 ha attestato di essere l'unico familiare richiedente i benefici previsti dall'art. 33, c. 3 della Legge 104/1992 e dall'art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i.;

Atteso che la dipendente ai sensi della sopra citata normativa ha usufruito di 498 questo congedo;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- “il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa“ (pari a giorni 731);
- “durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,.....; l'indennità ..... spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità”

- “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Verificato che con il presente provvedimento il sopra citato limite non risulta superato in quanto complessivamente il dipendente avrà fruito di 618 giorni di congedo;

Richiamate:

- la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: “Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap” in cui tra l'altro si specifica che l'importo dell'indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l'altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l'assistenza alla persona con disabilità;
- la circolare INPS n. 6 del 25.01.2019 con la quale si comunica che, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2019, l'importo pari a € 48.495,38 che arrotondato all'unità di euro, è pari a € 48.495,00.

Visto il parere favorevole del Direttore S.C. SITRA, in ordine alla richiesta del dipendente – acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la proposta n. 241/19 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere in favore della dipendente Sig.ra P.L., Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (Cat. D) – a tempo indeterminato assegnata al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., a decorrere dall'1.1.2019 e sino a tutto il 30.4.2019;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 241/19 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente Sig.ra P.L., Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (Cat. D) – a tempo indeterminato assegnata al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze – servizio NPI del P.O. di Saronno un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., a decorrere dall'1.1.2019 e sino a tutto il 30.4.2019, con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell'ipotesi di non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso o nel caso in cui la dipendente chieda di poter rientrare anticipatamente;

2° - di precisare che durante tale congedo alla sunnominata spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 e che il periodo di congedo concesso non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

3° - di incaricare la S.C. Risorse Umane dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 in ordine alle dichiarazioni prodotte dal dipendente in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati;

4° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all'interessata, al Direttore della S.C. SITRA e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Marco Passaretta)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Paola Giuliani)

**IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO**  
(Dr. Marino Dell'Acqua)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente